



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPOFORESTALEDELLOSTATO
ISPETTORATO GENERALE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Roma. 13 OTT. 2010

Ai Comandi Regionali del C.F.S.

LORO SEDI

Al Servizio V Scuola del C.F.S.
CITTADUCALE

Al Servizio III - Divisione 11[^]
SEDE

Al Servizio I
Divisione 4[^] - Reparto Aeronavale
SEDE

e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali del C.F.S.
LORO SEDI

Prot. n. 1871

Oggetto: Prerogative sindacali e normativa di riferimento.

Le relazioni sindacali nel "Comparto sicurezza" avvengono a livello di contrattazione nazionale, mediante la stipula di contratti collettivi, per regolare, in via generale, istituti comuni alle Forze di polizia civile, a cui il CFS appartiene, nonché a definire le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali, e, a livello di singola Amministrazione, con la stipula di contratti integrativi (accordo nazionale quadro e accordi decentrati) sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e tra i soggetti e con le procedure negoziali che essi prevedono.

Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai fini dell'ammissione alle trattative nazionali, che hanno luogo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'individuazione delle Organizzazioni sindacali titolate alla contrattazione viene operata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sulla base dei dati delle deleghe sindacali relative alla ricognizione al 31 dicembre dell'anno precedente all'annualità contrattuale, ponendo, come noto, la soglia di rappresentanza nella misura di almeno il 5% sul totale delle deleghe.

Le Organizzazioni sindacali che costituiscono la delegazione sindacale, individuata dal decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica citato in precedenza, hanno diritto ad un numero di ore di permessi sindacali e ad un numero di distacchi sindacali calcolati sulla base degli articoli 31 e 32 del d.P.R. n. 164/02, così come modificati dall'articolo 22, commi 4 e 5, del d.P.R. n.51/09.

Il d.P.R. n.164/02 stabilisce, inoltre, che solo le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale hanno diritto a partecipare ai tavoli di contrattazione e di confronto a livello nazionale e decentrato, descritti nell'articolo 23 e seguenti del d.P.R. n. 164/02, relativamente al sistema delle relazioni sindacali.

A tal riguardo, si ritiene importante evidenziare che la mancata sottoscrizione del contratto collettivo, così come è avvenuto in periodi precedenti, ha comportato l'esclusione del sindacato opponente da tutte le procedure di confronto previste dal sistema delle relazioni sindacali.

Le stesse Organizzazioni sindacali, firmatarie del contratto, che fanno parte anche della delegazione sindacale titolata alla trattazione del contratto collettivo nazionale, hanno diritto ad essere inserite nelle Commissioni paritetiche, a norma dell'art.22, comma 2 del d.P.R. n.51/09.

Si fa, altresì, presente che non sono contemplate modalità diverse di partecipazione ai tavoli di contrattazione, commissioni o tavoli tecnici.

Infine, di seguito, si richiamano le regolamentazioni sulle prerogative sindacali non contemplate nelle norme contrattuali.

Infatti, alcune prerogative sindacali, quali il diritto ad indire assemblee sindacali nei luoghi di lavoro, il diritto di affissione e l'utilizzo di locali messi a disposizione dall'Amministrazione per l'attività sindacale, non sono state espressamente regolamentate dai contratti vigenti, ma sono richiamate da specifiche norme.

Per queste prerogative sindacali il quadro regolamentare per le Forze di polizia civile discende dalla legge n.121/81 per la Polizia di Stato e dalla legge n.395/90 per la Polizia Penitenziaria. Per il Corpo forestale dello Stato, in assenza di specifiche norme legislative, il riferimento normativo, a cui fanno capo anche altre Amministrazioni dello Stato, è la legge 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori), così come confermato dal Dipartimento della funzione pubblica nella risposta fornita a questa Amministrazione in data 27 aprile 2009.

Gli articoli 19 (Costituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali), 20 (Diritto di assemblea), 25(Diritto di affissione) e 27(Locali delle rappresentanze sindacali aziendali) contenuti nel Titolo II “ Della libertà sindacale”, della citata legge n.300/70 riconoscono tali prerogative sindacali alle "Rappresentanze Sindacali Aziendali", che, nella definizione data dalla stessa legge, sono costituite dalle "associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva."

Per analogia, si applica la stessa norma alle Organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato che rispondono ai requisiti indicati, corrispondenti pertanto alle OO.SS. rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali.

In tal senso, a legislazione vigente, gli Uffici in indirizzo, che costituiscono sedi di contrattazione decentrata, al fine di applicare le corrette relazioni sindacali, dovranno attenersi rigorosamente alle disposizioni normative citate.

Assicurare.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

